

Alla Corte Ue il "diritto al silenzio" per chi è sospettato di abusi di mercato

La Consulta ha chiesto di stabilire se per il diritto comunitario il sospettato abbia il diritto di non rispondere alle domande della Consob

/ Stefano COMELLINI

Con l'ordinanza n. 117 di ieri, la Corte Costituzionale ha richiesto alla Corte Ue di chiarire se le norme europee vadano interpretate nel senso di consentire allo Stato membro di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell'autorità competente dalle quali possa emergere la sua responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura "punitiva".

La Cassazione aveva investito la Consulta della questione se l'art. 187-quinquiesdecies del DLgs. n. 58/98 sia legittimo nella parte in cui sanziona la mancata ottemperanza nei termini alle richieste della Consob, ovvero la causazione di un ritardo nell'esercizio delle sue funzioni, "anche nei confronti di colui al quale la medesima CONSOB, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, contesti un abuso di informazioni privilegiate", con riferimento agli <u>artt. 24</u>, <u>111</u> e <u>117</u>, comma 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU e all'art. 14, comma 3 lett. g) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché con gli artt. 11 e 117 comma 1 Cost., in relazione all'art. 47 della CDFUE. I molteplici profili di possibile incostituzionalità evidenziati possono ricondursi al quesito se sia costituzionalmente legittimo sanzionare, per l'art. 187-quinquies decies, chi si sia rifiutato, nell'ambito di un'audizione disposta dalla Consob, di rispondere a domande da cui sarebbe potuta emergere la propria responsabilità.

Escluso che il "diritto al silenzio", fondato sulle norme costituzionali, europee e internazionali invocate, possa di per sé legittimare il rifiuto (o l'indebito ritardo) del soggetto di presentarsi all'audizione disposta dalla Consob, la Corte evidenzia che, in base all'art. 187-quinquiesdecies applicabile ai fatti del procedimento, fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., chiunque non ottemperi nei termini alle richieste della Consob ovvero ritardi l'esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a un milione di euro. Il riferimento è al potere attribuito alla Consob di "procedere ad audizione personale" nei confronti di "chiunque possa essere informato sui fatti" (art. 187-octies, comma 3 lett. c) del TUF).

Il tenore letterale dell'art. 187-quinquiesdecies, nella versione vigente all'epoca dei fatti, si estende anche all'ipotesi in cui l'audizione personale sia disposta nei confronti di chi la Consob abbia già individuato come il **possibile autore** di un illecito il cui accertamento ricade entro la sua competenza. La norma prevede che costui sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria per essersi rifiutato di rispondere in sede di audizione personale. L'attuale formulazione dell'art.

187-quinquiesdecies continua a non prevedere il "diritto al silenzio" per procedimenti sanzionatori di natura "punitiva" nei confronti di chi sia individuato come autore di un illecito.

La Corte rileva quindi come, per propria costante giurisprudenza, il "diritto al silenzio" dell'imputato – pur non godendo di espresso riconoscimento costituzionale – costituisca un corollario essenziale dell'inviolabilità del **diritto di difesa**, riconosciuto dall'art. 24 Cost., con la possibilità per l'imputato di rifiutare di sottoporsi all'esame testimoniale e di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice o dell'autorità competente per le indagini.

Inoltre, la Corte ricorda di aver affermato che singole garanzie riconosciute in materia penale da CEDU e Costituzione si estendono ai procedimenti amministrativi funzionali a irrogare sanzioni di natura "punitiva" (Corte Cost. nn. 63/2019, 223/2018, 121/2018), in particolare per quelle particolarmente afflittive, pecuniarie e interdittive, previste nell'ordinamento italiano in materia di abuso di informazioni privilegiate.

Così, per quanto nel nostro ordinamento non sia consentito usare nel processo penale le dichiarazioni rese all'autorità amministrativa senza le garanzie del diritto di difesa, compreso l'avvertimento sulla facoltà di non rispondere, è possibile che tali dichiarazioni – ottenute dall'autorità amministrativa con la minaccia di sanzione in caso di mancata cooperazione – possano, in concreto, fornire all'autorità stessa **informazioni** essenziali per acquisire ulteriori elementi di prova della condotta illecita, destinati a essere usati anche nel successivo processo penale.

La Corte rileva però che l'art. 187-quinquiesdecies è stato introdotto in esecuzione di un obbligo posto dalla direttiva 2003/6/Ce e costituisce, oggi, l'attuazione di un'analoga disposizione del regolamento Ue n. 596/2014. Pertanto, la Consulta, prima di decidere, ha ritenuto necessario sospendere il procedimento al fine di sollecitare la Corte Ue sull'esatta interpretazione ed eventualmente sulla validità, alla luce degli artt. 47 e 48 della CDFUE, dell'art. 14 par. 3 della direttiva 2003/6/Ce, tuttora applicabile ratione temporis, nonché dall'art. 30 par. 1 lett. b) Regolamento Ue n. 596/2014, per chiarire se le disposizioni menzionate vadano interpretate nel senso di consentire allo Stato membro di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell'autorità competente da cui possa emergere la sua responsabilità per un illecito punito con sanzioni penali o amministrative di natura "punitiva".